

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.  
Provvedimento IVASS n. 56/2017 - Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi  
alle assicurazioni private ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice delle Assicurazioni  
Private.**

A seguito dei gravi eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, il Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017, alla luce di quanto disposto dal Decreto - Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ed in particolare dall'art. 48, comma 2, prevede, per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private, la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo per un periodo di 6 mesi.

In applicazione di quanto sopra, gli assicurati colpiti dal sisma, possono richiedere tale sospensione nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

- 1) per i residenti nei Comuni individuati nell'Allegato<sup>1</sup> e nell'Allegato<sup>2</sup> al D.L. n. 189/2016 la sospensione di 6 mesi, rispettivamente prevista a decorrere dal 24 agosto 2016 e dal 26 ottobre 2016, può essere prorogata di ulteriori 6 mesi per coloro che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova alla Compagnia dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità;
- 2) per i residenti nei Comuni di Teramo Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione di 6 mesi si applica, con le medesime decorrenze (24 agosto 2016 e 26 ottobre 2016), solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova alla Compagnia dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità. Detta sospensione può essere prorogata di ulteriori 6 mesi.

---

<sup>1</sup> **ABRUZZO -Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:** Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE).

**LAZIO - Sub ambito territoriale Monti Reatini:** Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI).

**MARCHE - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:** Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC).

**UMBRIA - Area Val Nerina:** Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).

<sup>2</sup> **ABRUZZO:** Campli (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo;

**LAZIO:** Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI);

**MARCHE:** Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D'esi (AN); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Petriolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC);

**UMBRIA:** Spoleto (PG).

La sospensione sopra descritta non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente e liberamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

La Compagnia assicura la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione, anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione.

I premi sospesi dovranno essere comunque corrisposti alla Compagnia con le seguenti modalità:

- in caso di sinistro, per cui è garantita la copertura nonostante la sospensione, i premi o le rate di premio sospese possono essere conguagliati all'atto della liquidazione<sup>3</sup>;
- alla scadenza del termine di sospensione, i premi o le rate di premio sospese, se non conguagliate con la modalità indicata nel punto precedente, possono essere rateizzate con le rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare, il contraente della polizza può corrispondere il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione.

I clienti che vogliono usufruire della facoltà di sospensione possono contattare la propria Filiale di riferimento o direttamente la Compagnia al fine di inoltrare richiesta in forma scritta mediante apposita modulistica che verrà messa a disposizione.

Cordiali saluti.

---

<sup>3</sup> Il conguaglio del premio dovuto, in sede di liquidazione di sinistro, viene effettuato se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.